

RES AEQUAE ADR S.R.L.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

PREMESSA

RES AEQUAE ADR S.R.L. svolge la propria attività in conformità all'oggetto sociale indicato nello Statuto e nell'Atto Costitutivo della medesima.

Per una migliore comprensione del presente Regolamento si indica di seguito la nomenclatura ivi utilizzata con riferimento ad alcuni termini peculiari:

- a) la *mediazione* è l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
- b) la *conciliazione* è la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
- c) il *mediatore* rappresenta quella figura che, individualmente o collegialmente, svolge fisicamente la mediazione rimanendo, in ogni caso, priva del potere di rendere giudizi vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.

Ai fini delle gestione delle procedure di RES AEQUAE ADR S.R.L., l'Amministratore unico riveste il ruolo di Responsabile dell'Organismo di Mediazione, pertanto, oltre ad occuparsi della nomina ed eventuale sostituzione di mediatori e periti, svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Regolamento. In sua vece il predetto ruolo è ricoperto dal socio di maggior anzianità anagrafica.

Il presente Regolamento di Procedura è ispirato ai principi di informalità, rapidità e riservatezza e regola la procedura di mediazione e conciliazione da seguire avanti l'Organismo RES AEQUAE ADR S.R.L.

E' in ogni caso vietata l'iniziativa officiosa del procedimento.

RES AEQUAE ADR S.R.L. per la gestione delle procedure previste nel presente Regolamento, per la loro diffusione ed, in generale, a fini divulgativi, commerciali e promozionali della propria attività, può indifferentemente agire tramite il sito www.resaequaeadr.it oppure il sito www.ioconcilio.com oppure quelli che saranno comunicati successivamente.

Salvo quanto disposto dall'art. 4, comma II, lettera b), DM 180/2010 l'Organismo RES AEQUAE ADR S.R.L. non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai Mediatori che operano presso di sé, anche in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera c), DM 180/2010.

Né l'Organismo, né il Mediatore designato possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la prestazione richiesta.

Presentando domanda di mediazione presso l'Organismo RES AEQUAE ADR S.R.L., *la parte istante* accetta esplicitamente il Regolamento di Procedura dell'Organismo scelto.

Aderendo all'istanza di mediazione o presenziando direttamente all'incontro di mediazione presso l'Organismo RES AEQUAE ADR S.R.L., anche *la parte chiamata* accetta esplicitamente il Regolamento di Procedura dell'Organismo individuato.

Il presente Regolamento si applica alle mediazioni obbligatorie ex art. 5, DLgs 28/2010, a quelle su base volontaria (ivi comprendendo gli accordi contrattuali), nonché a quelle demandate dal Giudice, nell'osservanza delle attuali normative vigenti in materia e di quanto verrà successivamente previsto dalla Legge. Per altri procedimenti di mediazione e conciliazione espressamente disciplinati dalle peculiari normative di settore, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

Gli allegati sono parte integrante del presente Regolamento.

Gli aggiornamenti del Regolamento, della modulistica o delle indennità verranno pubblicati sul sito www.resaequaeadr.it o sul sito www.ioconcilio.com.

ART. 1 – IL MEDIATORE: REQUISITI

I Mediatori che operano presso RES AEQUAE ADR S.R.L. sono specialisti di tecniche di mediazione e conciliazione. Essi non decidono la controversia, ma aiutano le parti a trovare un accordo soddisfacente per entrambe.

Il Mediatore che opera presso RES AEQUAE ADR S.R.L. deve possedere i requisiti di qualificazione e onorabilità previsti dall'art. 4, comma III, lettera a), b), c), e d), del DM 180/2010, nonché quelli che saranno in futuro fissati dalla Legge.

In particolare, il Mediatore che opera presso RES AEQUAE ADR S.R.L. deve possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale, ovvero, in alternativa, deve essere iscritto presso un ordine o collegio professionale. Inoltre, deve essere in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18, DM 180/2010. Si precisa che è, altresì, obbligatoria per i mediatori la partecipazione, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso Organismi iscritti.

Il Mediatore che opera presso RES AEQUAE ADR S.R.L. deve possedere i requisiti di onorabilità di seguito indicati:

1. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
2. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
3. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
4. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.

All'atto della richiesta di entrare a far parte dello staff dei Mediatori di RES AEQUAE ADR S.R.L., il Mediatore deve rilasciare apposita autocertificazione di possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità di cui ai due precedenti commi.

I mediatori che intendono iscriversi agli elenchi di cui all'art. 3, comma III, parte i), parte ii), sezione B e C, DM 180/2010 devono rilasciare apposita documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, nonché l'esperienza nella materia internazionale e/o nella materia dei rapporti di consumo.

ART. 2 – IL MEDIATORE: OBBLIGHI

Il Mediatore nominato deve fare al più presto pervenire a RES AEQUAE ADR S.R.L. l'accettazione scritta dell'incarico, accompagnata da una dichiarazione da lui sottoscritta in cui attesti la sua assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto alle parti nonché la sua neutralità ed assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto alla controversia assegnatagli.

Ove il Mediatore nominato dichiarerà di non poter accettare l'incarico, RES AEQUAE ADR S.R.L. è tenuta ad individuare un altro mediatore ai fini della sostituzione. Se è il Responsabile dell'Organismo a non poter accettare l'incarico, o se deve essere sostituito, l'individuazione del nuovo Mediatore viene demandata al socio di RES AEQUAE ADR S.R.L. di maggior anzianità anagrafica.

Il Mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione, salvo quanto disposto dall'art.7 comma II, DM 180/2010, per il quale la formulazione della proposta può pervenire anche da un mediatore diverso da quello che ha condotto la mediazione; dell'opera del mediatore risponde anche l'Organismo di appartenenza.

Il Mediatore è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso durante i procedimenti di mediazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, DLgs 28/2010, per ragioni dell'opera o del servizio svolti.

Al Mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi, connessi direttamente o indirettamente con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Il Mediatore che, rispetto ad una specifica mediazione affidatagli, versi in una delle condizioni previste dall'art. 51 numeri 1, 2, 3, 4, 5 c.p.c., ha l'obbligo di astenersi da quello specifico incarico.

Al Mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

- a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato, dichiarazione di imparzialità
- b) informare immediatamente l'Organismo (ed eventualmente le parti dell'affare in corso di trattazione) delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini dell'imparzialità dell'opera;
- c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative

- d) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del Responsabile in relazione alle previsioni contenute nel presente Regolamento.

Gli obblighi di cui sopra si applicano anche agli Ausiliari del Mediatore

ART. 3 – IL MEDIATORE: INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il Mediatore non può svolgere le funzioni di Arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l'oggetto della Mediazione.

Il Mediatore cesserà di operare presso RES AEQUAE ADR S.R.L. nei casi di seguito indicati:

- a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento;
- b) per avvenuta violazione degli obblighi di cui all'art. 2 del presente Regolamento, nonché quelli posti a suo carico dalla Legge e dal Codice Etico.
- c) ove si realizzino le incompatibilità di cui al comma I del presente articolo;
- d) su richiesta scritta del Mediatore.

L'Amministratore Unico di RES AEQUAE ADR S.R.L., accertato il verificarsi di una delle cause di decadenza di cui alle sopramenzionate ipotesi sub a) b) c) e d), per l'effetto, dichiarerà decaduto il Mediatore. Ove, all'atto del provvedimento di decadenza del Mediatore, sussistano mediazioni in corso assegnate al Mediatore decaduto, RES AEQUAE ADR S.R.L. nominerà un nuovo Mediatore il quale proseguirà la medesima procedura senza aggravii di costi per le parti

Se il venir meno della qualifica di Mediatore riguarda il Responsabile dell'Organismo di Conciliazione, la decadenza è pronunciata d'ufficio dal socio di RES AEQUAE ADR S.R.L. di maggior anzianità anagrafica, ai sensi della Premessa del presente Regolamento.

ART. 4 – LA SEGRETERIA

La Segreteria amministra il servizio di mediazione. I soggetti ed il personale che operano presso gli Uffici di RES AEQUAE ADR S.R.L. con compiti di Segreteria sono imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica o di mediazione. La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione. La Segreteria può dichiarare concluso il procedimento di mediazione dandone notizia alle parti. L'espletamento dei servizi amministrativi, logistici, di segreteria e di supporto allo svolgimento dei procedimenti di risoluzione delle controversie è attribuito agli uffici di RES AEQUAE ADR S.R.L. operanti presso le diverse sedi della società. In ogni caso la direzione ed il coordinamento di tali attività sono effettuate dagli Uffici operanti presso la Sede legale e le sedi di mediazione.

ART. 5 – LA DOMANDA E LA SCELTA DEL MEDIATORE

La procedura di mediazione viene avviata da una delle parti o da tutte e due le parti congiuntamente a seguito del deposito o dell'invio, anche telematico, del modulo altresì scaricabile dai i siti internet predisposti da RES AEQUAE ADR S.R.L. (www.resaequaeadr.it e www.ioconcilio.com).

La domanda deve contenere:

- a) l'Organismo;
- b) il nome e gli indirizzi completi delle parti e dei loro eventuali rappresentanti;
- c) una descrizione del motivo del contendere unitamente ad una sintetica esposizione dei fatti, ovvero l'oggetto e le ragioni della pretesa;
- d) se possibile, l'indicazione – anche solo approssimativa – del valore della lite;
- e) ogni altro documento che la parte ritenga utile allegare;
- f) i recapiti delle controparti a cui inviare le comunicazioni.

Con la presentazione della domanda l'istante:

- conferisce a RES AEQUAE ADR S.R.L. mandato a contattare *la/le controparte/i* in ogni forma e con ogni mezzo al fine di comunicare l'avvenuto deposito dell'istanza medesima e la conseguente convocazione;
- conferisce a RES AEQUAE ADR S.R.L. mandato a fissare la prima udienza e designare il mediatore, comunicandolo con ogni forma e mezzo a tutte le parti;
- accetta implicitamente di partecipare alla mediazione richiesta e di sostenerne i relativi costi, anche se si dovesse successivamente ritirare dalla stessa;
- esime RES AEQUAE ADR S.R.L., i suoi rappresentanti legali, i suoi mediatori ed il personale di Segreteria da ogni responsabilità civile e/o penale, colposa e/o dolosa per l'errata comunicazione di dati e/ o notizie. In particolar modo RES AEQUAE ADR S.R.L. non può essere ritenuta responsabile della mancata convocazione delle parti aderenti se l'istante ha comunicato dati errati relativi al domicilio o alla residenza o al luogo di abituale dimora. Nondimeno, RES AEQUAE ADR S.R.L. non può essere ritenuta responsabile nei casi in cui, pur avendo ricevuto i dati delle parti correttamente, le parti chiamate non si sono potute convocare per assenza e/o mancato recapito;
- chiede, inoltre, al Responsabile dell'Ufficio di designare il Mediatore, fissare la prima data dell'incontro di mediazione e di comunicare la predetta data a tutte le altre parti, allegando il modulo di accettazione/rifiuto della mediazione.

Le parti hanno la possibilità di scegliere di comune accordo un Mediatore tra i professionisti aderenti a RES AEQUAE ADR S.R.L., ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'Organismo per la procedura di mediazione e di conciliazione.

Al fine di garantire l'imparzialità e la professionalità nella prestazione del servizio, RES AEQUAE ADR S.R.L. sceglierà il nominativo del Mediatore seguendo un criterio di turnazione all'interno

dell'elenco dei propri Mediatori, tenendo conto dell'oggetto, del valore della controversia e delle competenze professionali specifiche del Mediatore, desunte anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. Il Mediatore, al momento dell'iscrizione nell'elenco indica le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione. L'Organismo vaglierà tale elenco e si riserva di integrarlo inderogabilmente. Non potranno essere assegnati ai Mediatori casi di mediazione incompatibili con l'esperienza, la professionalità e la tipologia di laurea posseduta. Ai sensi dell'art. 8, comma I, DLgs 28/2010, nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'Organismo può nominare uno o più Mediatori Ausiliari. Quando non può procedere ai sensi del comma precedente, il Mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei Consulenti presso i Tribunali. I compensi spettanti agli esperti di cui sopra rispetteranno i minimi tabellari ministeriali e nel caso di onorari a percentuali calcolati per scaglioni, avranno uno sconto del 20% relativamente alla tariffa del singolo scaglione, ma non potranno scendere al di sotto del minimo di ogni singolo scaglione. Detti onorari verranno liquidati, dietro presentazione di regolare fattura, tramite bonifico a 90 gg fine mese data fattura. Tutti gli onorari sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle mediazioni e di ogni altra attività concernente i quesiti.

Le sopramenzionate circostanze non fanno venire meno il dovere di prestare dichiarazione di indipendenza e di imparzialità del Mediatore ed ogni altro adempimento considerato obbligatorio a carico dello stesso ai sensi di Legge e secondo il presente Regolamento di Procedura.

Le eventuali richieste di sostituzione del Mediatore principale, di quello Ausiliario o del Consulente tecnico dovranno essere inviate a RES AEQUAE ADR S.R.L. tramite raccomandata a/r prima dell'inizio della Mediazione. RES AEQUAE ADR S.R.L. deciderà insindacabilmente sulla richiesta.

Tutte le domande di mediazione sono numerate progressivamente in ragione d'anno e registrate in ordine cronologico, nonché di provenienza a cura della segreteria di RES AEQUAE ADR S.R.L. in apposito registro, anche informatico, degli affari di mediazione. Il Responsabile del Registro è l'Amministratore Unico di RES AEQUAE ADR S.R.L.. Il Registro conterrà tutte le informazioni richieste dall'art. 12, comma I, DM 180/2010 (numero d'ordine progressivo, dati identificativi delle parti, oggetto della mediazione, mediatore designato, durata del procedimento e relativo esito). All'atto della ricezione della domanda il Responsabile del Registro assegna dunque alla medesima un numero identificativo progressivo unico e distintivo, più eventuali sottonumeri e/o sigle identificative della singola sede.

ART. 6 – RAPPRESENTANZA

Le parti dovranno intervenire agli incontri personalmente o per il tramite di un procuratore informato sui fatti e fornito di idonea procura speciale notarile nella quale siano conferiti anche idonei poteri per conciliare e transigere la lite. Si precisa che per l'Avvocato non può essere né valida né sufficiente la procura ad litem in quanto quest'ultima non ha alcun valore certificadorio in un procedimento stra-giudiziale. L'Assistenza da parte di un Avvocato non è obbligatoria. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla procedura di mediazione e di conciliazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per conciliare e transigere la controversia.

ART. 7 – CONVOCAZIONE DELLE PARTI E SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE

Ai sensi dell'art. 8, del DLgs 28/2010, all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell'Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro di mediazione entro 15 giorni dal deposito della domanda. Sia in caso di domanda di una sola parte che nel caso di domanda congiunta, il Mediatore deve convocare personalmente le parti dandone loro immediatamente comunicazione con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. A tal fine le comunicazioni eseguite per mezzo di email, fax o sms hanno valore di convocazione pari a quello della raccomandata a/r.

Se la domanda è stata depositata da una sola parte il Mediatore di RES AEQUAE ADR S.R.L., con lo stesso atto con cui convoca le altre parti, provvede ad informarle del deposito della domanda di mediazione con ogni mezzo, chiedendo loro di far conoscere – nel termine di cinque giorni di calendario dal ricevimento di tale comunicazione – se intendono partecipare alla procedura di mediazione. Farà fede la data e l'ora di spedizione del fax/email, ove riportata, in assenza, la data e l'ora di ricezione, alternativamente il timbro della raccomandata a/r. In caso si voglia comunicare per iscritto l'adesione o il rifiuto è possibile utilizzare esclusivamente il modulo di accettazione/rifiuto contenuto nella convocazione delle parti, compilato e firmato in ogni sua parte. Non potranno essere prese in considerazione altre forme di manifestazione della volontà, nè generiche nè specifiche diverse dalla predetta (quali, a mero titolo di esempio: telefonate, email, fax generici, email di Avvocati benché forniti di procura notarile). In caso di accettazione si consiglia di presentare documentazione a supporto della mediazione almeno cinque giorni prima della medesima.

E' possibile anche comparire direttamente al primo incontro, purchè si siano sostenute almeno il 50% delle spese di mediazione e consegnando al Mediatore copia dell'avvenuto pagamento, ma non sarà possibile chiedere un rinvio per non avere presentato documentazione.

Con l'accettazione della domanda l'*aderente* dichiara di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione e di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura di mediazione esclusivamente, in ordine di priorità, all'indirizzo email, numero di fax, cellulare (via sms) ivi forniti. Le comunicazioni di ogni genere svolte per email hanno lo stesso valore ed efficacia di quelle fatte a mezzo di lettera raccomandata a/r. In ogni caso la parte chiamata è consapevole che le comunicazioni verranno inviate agli indirizzi forniti. L'*aderente* invierà una comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata a/r indirizzata a RES AEQUAE ADR S.R.L. nel caso in cui voglia ricevere le comunicazioni presso altri specifici recapiti.

Posto che, ai sensi dell'art. 8, comma V, DLgs 28/2010, della mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo sarà dato atto con l'emissione di apposito verbale, il Giudice potrà desumerne elementi di prova nel successivo giudizio, come previsto dall'art. 116, comma II, c.p.c.

Per ciò che riguarda le possibili conseguenze del rifiuto della proposta conciliativa, si evidenzia che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, DLgs 28/2010, del DM 180/2010, del DM 145/2011 e ss e delle leggi finanziarie dello Stato, *“quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla*

parte vincitrice che ha rifiutato la proposta (...omissis.....) e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente (...omissis.....), nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli artt. 92 e 96 c.p.c. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'art. 8 comma IV (...omissis.....) "

Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del Mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'art. 14, comma II, lett. a), DLgs 28/2010. Nel momento in cui accettano la mediazione o si presentano alla mediazione le parti esplicitamente dichiarano di essere consapevoli che il Mediatore, i suoi Ausiliari, eventuali Tirocinanti e Consulenti Tecnici hanno rilasciato tale dichiarazione.

Le mediazioni e le conciliazioni si svolgono presso le sedi conciliative comunicate al Ministero della Giustizia e da questi approvate. L'indicazione del luogo di svolgimento del procedimento di mediazione e di conciliazione è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo. All'atto della domanda *l'istante* può indicare un luogo di svolgimento differente da quello di una delle sedi di RES AEQUAE ADR S.R.L. Nel momento in cui *la parte chiamata* accetta la mediazione o si presenta direttamente, egli implicitamente accetta la deroga al luogo di mediazione proposta dall'*istante*, deroga che si ritiene implicitamente accettata anche dal Mediatore e dall'Organismo.

RES AEQUAE ADR S.R.L. potrà avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, potrà, altresì, utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli d'intesa tra le associazioni riconosciute, ai sensi dall'art. 137 del Codice del Consumo, e le imprese, o loro associazioni, aventi per oggetto la medesima controversia.

La Procedura di mediazione ha inizio il giorno e all'ora fissata dal Responsabile dell'Organismo per il primo incontro tra le parti.

Il Mediatore analizza la controversia nel primo incontro, al quale possono seguire, secondo i casi, incontri successivi stabiliti di volta in volta.

La Procedura è condotta senza alcuna formalità procedurale, nel rispetto dell'ordinamento e dei principi del Regolamento. Il Mediatore potrà sentire le parti congiuntamente o, se lo ritenga opportuno, separatamente.

Non sono consentite comunicazioni riservate dalle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

ART. 8 – ESITO DELLA PROCEDURA

Ove le parti abbiano raggiunto un accordo su una composizione amichevole della controversia, il Mediatore forma *processo verbale*, che deve essere da egli stesso sottoscritto e da entrambe le parti, al quale è allegato il testo dell'*accordo* medesimo.

Quando l'accordo non è raggiunto il Mediatore può formulare una *proposta di conciliazione*. In ogni caso, il Mediatore formula una *proposta di conciliazione* se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. La proposta può essere formulata dal Mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti.

Prima della formulazione della proposta il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 D.lgs 28/2010. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al Mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. La proposta può provenire da un Mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al Mediatore proponente.

Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui sopra ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma *processo verbale* che deve essere sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Se la conciliazione non riesce, il Mediatore forma *processo verbale* con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

Nei casi di cui all'art. 5, comma I, DLgs 28/2010 il Mediatore svolge l'incontro con la parte *istante* anche in mancanza di adesione della *parte chiamata* in mediazione, e la Segreteria dell'Organsimo può rilasciare *attestato di conclusione del procedimento* solo all'esito del *verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo*, formato dal Mediatore ai sensi dell'art. 11, comma IV, del DLgs 28/2010.

Qualsiasi accordo raggiunto al termine della procedura non è giuridicamente vincolante se non è redatto in forma scritta e firmato dalle parti, o in nome e per conto di esse.

Qualora non si pervenga ad un accordo, fermo restando il comma 1 del presente articolo, il Mediatore può discutere con le parti la possibilità di ricorrere a un'altra procedura di risoluzione della controversia, anche attraverso i servizi resi nell'ambito dell'oggetto sociale di RES AEQUAE ADR S.R.L.

Il verbale di accordo previo accertamento della regolarità formale e la non contrarietà con l'ordine pubblico o nome imperative, è *omologato*, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'art. 2, Direttiva 200/52/CEE, Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, il verbale è omologato, su istanza di parte, dal presidente del Tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. In entrambi i casi previsti dagli ultimi due commi, i verbali conterranno l'indicazione di quale parte si farà carico dell'omologazione. In caso di mancata indicazione il verbale verrà omologato a cura della parte istante. RES AEQUAE ADR S.R.L., i suoi Amministratori, soci e Rappresentanti, Mediatori e Rappresentanti di Segreteria non possono esser ritenuti responsabili per la mancata omologazione.

Il verbale di cui ai commi precedente costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, ai sensi dell'art. 12 DLgs 28/2010. Di tale verbale è rilasciata copia alle parti che lo richiedano.

ART. 9 – SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Al termine del procedimento di mediazione a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio. Copia della stessa, con la sottoscrizione della parte ed indicazione delle sue generalità deve essere trasmessa per via telematica al Responsabile del Registro, con modalità che assicurino la certezza dell'avvenuto ricevimento.

ART. 10 – MEDIAZIONI PER VIA TELEMATICA

La procedura, le mediazioni, la conciliazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche per via telematica, indifferentemente attraverso i siti www.resaequaeadr.it e www.ioconcilio.com oppure quelli che saranno comunicati successivamente. Ai fini delle procedure telematiche e di tutte quelle ordinarie previste e consentite dalla Legge, i Mediatori e RES AEQUAE ADR S.R.L. utilizzano la posta elettronica certificata per dare luogo alla trasmissione delle comunicazioni, inviare i verbali di mediazione nonché la documentazione, nonché per la firma digitale.

Le procedure telematiche eviteranno alle parti di doversi materialmente incontrare presso gli uffici di RES AEQUAE ADR S.R.L., saranno facoltative e potranno avere luogo solo con l'accettazione espressa di tutte le parti e di RES AEQUAE ADR S.R.L.. Le procedure verranno anche descritte sui siti attualmente esistenti (www.ioconcilio.com o www.resaequaeadr.it) nonché su quelli che saranno comunicati successivamente, e si concreteranno in un servizio di mediazione on-line che, tramite l'utilizzo di webcam e microfono, permetterà alle parti, di risolvere le loro controversie in videoconferenza. Ai fini di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza dei dati, ai sensi dell'Art. 16, DM 28/2010 verrà preventivamente assegnata alle parti una specifica password "riservata e personale", che sarà comunicata direttamente dalla Segreteria a ciascuna di esse. In questo modo, per mezzo di un collegamento veloce Internet (tipo ADSL), le parti quindi potranno parlare tra loro congiuntamente e o separatamente con il Mediatore, inviarsi file contenenti documenti, e tentare di raggiungere un accordo, esponendo le proprie richieste, attraverso un sistema assolutamente protetto di conferenza on-line in video ed audio. In caso di

accordo conciliativo, le parti riceveranno tramite posta ordinaria l'originale del *verbale di accordo* che si impegnano a sottoscrivere. L'impiego di sistemi di registrazione audio-video all'insaputa degli altri partecipanti alla procedura è tassativamente vietato. Tutte le informazioni ed i dati personali che verranno comunicati a RES AEQUAE ADR S.R.L., non potranno essere diffusi a terzi, se non nei limiti strettamente necessari alle finalità del procedimento e le password saranno valide solamente per quella singola mediazione. Per tutto quanto ivi non previsto, espressamente per le procedure telematiche si applicano, in quanto compatibili, le procedure normali così come disciplinate dal presente Regolamento e dalle disposizioni di Legge.

ART. 11 – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Le parti hanno, in ogni caso, diritto di accesso agli atti del relativo procedimento che il Responsabile dell'Organismo, è obbligato a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del DLgs 196/2003 e successive modifiche, recante norme in materia di protezione dei dati personali. RES AEQUAE ADR S.R.L. conserverà copia degli atti ai sensi dell'art. 12, comma II, DM 180/2010. Il diritto di accesso agli atti sorge nel momento in cui una parte, *istante* compreso, accetta formalmente la mediazione. L'*aderente* che non accetta la mediazione o che non si presenta alla medesima, non potrà essere considerato parte della medesima. Eventuali verbali negativi per mancata comparizione verranno rilasciati alle parti che non hanno partecipato alla mediazione solamente a titolo oneroso.

ART.12 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo di Conciliazione o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni dell'opera o del servizio.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

ART. 13 – INUTILIZZABILITA' E SEGRETO PROFESSIONALE

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il Mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, nè davanti all'Autorità Giudiziaria nè

davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'art. 200 del Codice di Procedura Penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 del Codice di Procedura Penale in quanto applicabili.

ART. 14 – IMPOSTE E TASSE – ESENZIONE FISCALE

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione e conciliazione sono disciplinati dalla vigente normativa fiscale; allo stato tale normativa è quella prevista dagli artt. 17 e 20, DLgs 28/2010, dei quali si riporta un estratto:

“Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 (cinquantamila) Euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.

Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino alla concorrenza di Euro 500 (cinquecento). In caso di insuccesso della mediazione il credito d’imposta è ridotto della metà”

ART. 15 – SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DELL’ORGANISMO DAL REGISTRO

In caso di sospensione o cancellazione di RES AEQUAE ADR S.R.L. dal Registro degli organismi di conciliazione ai sensi dell’art. 10, DM 180/2010 i procedimenti in corso verranno gratuitamente assegnati ad altri organismi regolarmente iscritti, con priorità nell’assegnazione per quegli organismi con i quali RES AEQUAE ADR S.R.L. abbia stretto accordi ai sensi dell’art. 7, DM 180/2010.

ART. 16 – TIROCINIO

RES AEQUAE ADR S.R.L. si impegna a consentire, gratuitamente il *tirocino assistito* di cui all’art. 4, comma III, lettera b, DM 145/2011.

I Mediatori che posseggono i requisiti prescritti dalla Legge di formazione e aggiornamento, e che ne faranno formale richiesta scritta, potranno partecipare a casi di mediazione ai fini del *tirocino assistito* presso le sedi di mediazione dell’Organismo RES AEQUAE ADR S.R.L.

Ai fini del tirocinio, tra i casi di Mediazione si considerano compresi anche quelli in contumacia. Per casi di mediazione inoltre si intendono le singole sedute di mediazione. Nell’ipotesi in cui un procedimento di mediazione duri più incontri, ognuno di questi rappresenta un caso..

Le sopracitate richieste verranno valutate dal Responsabile dell’Organismo RES AEQUAE ADR S.R.L., al fine di valutarne il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle normative in materia oltre che dal presente Regolamento.

Delle richieste considerate conformi alla norma verrà istituita una *lista ufficiale delle richieste di tirocinio assistito* presso la Segreteria dell'Organismo RES AEQUAE ADR S.R.L. Tale lista sarà redatta in base alla data e l'ora di arrivo di ciascuna richiesta alla Sede Legale dell'Organismo e sarà evasa seguendo i medesimi criteri di ordine cronologico.

RES AEQUAE ADR S.R.L. si impegna a consentire, gratuitamente il *tirocino assistito* di cui all'art. 4, comma III, lettera b, DM 145/2011. Al tirocinante non verranno effettuati pagamenti o rimborsi spese di alcun tipo.

Ai fini di un tirocinio proficuo e nel rispetto dell'attività di mediazione, RES AEQUAE ADR S.R.L. non ammette più di due *tirocinanti* per ciascun procedimento di mediazione. Deroghe al presente comma potranno essere concesse dal Responsabile dell'Organismo

Si considererà effettuato il tirocinio su una mediazione ove il tirocinante abbia assistito osservando le norme cui sono assoggettati i Mediatori, nonché il presente Regolamento, dimostrando di conoscerli, per tutta la durata del procedimento, sino al verbale di chiusura della mediazione.

Ciascun Mediatore esperto ha il dovere di accogliere il tirocinante che gli viene affidato, capire se è in grado di cogliere i passaggi psicologici di rilievo ed, eventualmente, saper dare i giusti consigli di metodo che possano condurlo verso la crescita professionale.

Al termine del tirocinio assistito RES AEQUAE ADR S.R.L. rilascerà congruo certificato.

RES AEQUAE ADR srl

CODICE ETICO

PREMESSA

Il presente Codice Etico forma parte integrante del Regolamento di Conciliazione di RES AEQUAE ADR srl e formalizza il complesso di regole e procedure etiche cui l'organismo di Conciliazione RES AEQUAE ADR srl, i suoi Mediatori, dipendenti e collaboratori e tutti coloro che hanno rapporti con esso devono attenersi nell'attività di rispettiva competenza.

RES AEQUAE ADR srl si conforma al CODICE ETICO EUROPEO DI CONDOTTA DEI MEDIATORI

Il presente Codice svolge una funzione di prevenzione e controllo dei comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell'organismo.

La violazione del Codice Etico da parte del Terzo comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell'Organismo di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità

Il presente Codice Etico si divide in due parti: Etica dell'Organismo ed Etica dei Mediatori

ETICA DELL'ORGANISMO

L'Organismo di Conciliazione RES AEQUAE ADR srl si obbliga a:

- a) avvalersi di Mediatori che abbiano i requisiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento, nonché i requisiti che saranno di volta in volta stabiliti dalla Legge
- b) evitare qualsiasi comportamento imparziale o discriminatorio di qualsiasi tipo nei confronti di chiunque
- c) comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti delle parti, dei propri Mediatori, nonché dei propri dipendenti e collaboratori
- d) agire con trasparenza nei confronti degli utenti esterni, delle parti e dei propri Mediatori, facendo conoscere e diffondendo il presente Regolamento di Procedura
- e) agire con la massima riservatezza nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela e gestione dei dati in conformità con il D.lgs 196/2003
- f) rispettare tutti gli obblighi, presenti e futuri, previsti dalla Legge in tema di mediazione e conciliazione ed in generale di Risoluzione Alternativa delle Controversie
- g) rispettare il presente Regolamento di Procedura
- h) agire con la massima riservatezza rispetto a tutte le informazioni riservate delle quali sia venuta a conoscenza nell'ambito della propria attività

ETICA DEI MEDIATORI

Il Mediatore RES AEQUAE ADR srl si obbliga a:

srl

- a) conoscere, rispettare ed accettare esplicitamente il presente Regolamento

- b) possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità di cui all'art.1 del presente Regolamento
- c) aggiornarsi continuamente in materia di tecniche di Risoluzione Alternativa delle Controversie (ed in particolare in tecniche di mediazione e conciliazione) e rispettare le necessità di aggiornamento della propria formazione imposte dalla legge (DM 180/2010 e modifiche seguenti)
- d) rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga idoneo
- e) svolgere il proprio ruolo con professionalità e diligenza
- f) rispettare gli obblighi di cui all'art. 2 del presente Regolamento
- g) comunicare a RES AEQUAE ADR srl ed alle parti ogni avvenimento o circostanza che possa inficiare la propria imparzialità, neutralità e indipendenza, quali ad esempio legami lavorativi o personali con una o tutte le parti o interessi di qualsiasi tipo nel procedimento di mediazione.
- h) prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, comunicare alle parti il proprio ruolo e quello delle parti, la natura e gli scopi del procedimento di mediazione, nonché gli obblighi di riservatezza a carico di sé stesso e delle parti.
- i) assicurarsi che le parti abbiano pienamente compreso ed espressamente accettato quanto sopra.
- j) in quanto soggetto terzo e neutrale, agire sempre con lealtà
- k) rispettare sempre la volontà delle parti senza esercitare alcuna pressione su di esse e senza cercare di influenzarle, ed aiutarle ad individuare la soluzione dei conflitti facilitandone la comunicazione, promuovendo le reciproche posizioni, e cercando di identificare i comuni interessi.
- l) salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico, mantenere riservata ogni informazione che emerga direttamente o indirettamente dalla mediazione incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta.
- m) non rivelare alle altre parti senza il consenso scritto della parte stessa qualsiasi informazione confidatagli da una delle parti